

# Le modifiche al regime sanzionatorio del Testo unico sicurezza

**Maria Giovannone** Dottoranda di ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro - Univ. degli Studi di Modena

*Tra le principali novità dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo si segnala, indubbiamente, la rivisitazione dell'apparato sanzionatorio*

L'obiettivo della rivisitazione dell'apparato sanzionatorio è quello di superare le molteplici criticità - non solo di ordine politico-sindacale, ma anche più propriamente tecnico<sup>(1)</sup> - emerse con l'approvazione del Dlgs n. 81/2008.

Lo schema di decreto si propone di perfezionare la attuazione dei criteri fissati dalla legge delega<sup>(2)</sup>, attraverso la rimodulazione complessiva dell'entità delle sanzioni penali ed amministrative sia con riferimento alla scelta della pena (detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla misura delle sanzioni, onde garantire una piena proporzionalità e progressività delle stesse. Per un verso si procede alla rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e di tutti gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti. Per l'altro verso si favorisce l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione<sup>(3)</sup>.

Al riguardo il provvedimento punisce con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo, per coloro che ne entrano a far parte, realizzando così un'opportuna proporzione tra sanzioni e «rischio di impresa».

Resta dunque intatto l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente prevedendo, al contempo, sanzioni meramente amministrative in caso di inadempimenti di obblighi di natura strettamente formale. Parimenti, viene mantenuto il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio di incidente

rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.

Lo strumento della prescrizione obbligatoria<sup>(4)</sup> viene invece esteso ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.).

## Le sanzioni nel Titolo I

Ai suddetti principi generali si ispira la revisione dell'intero Titolo I e più in particolare degli articoli da 55 a 60<sup>(5)</sup>. L'articolo 55 esprime per primo la rinnovata filosofia dell'apparato sanzionatorio, realizzando una rimodulazione dell'ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente. Esso applica la più grave tra le sanzioni al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l'adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Viene espressamente sanzionata la violazione<sup>(6)</sup> dell'articolo 29, comma 1, inerente l'obbligo di valutazione del rischio e le modalità di redazione del relativo documento. La violazione dell'articolo 34, comma 2 - inerente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi - viene sanzionata<sup>(7)</sup> nella prospettiva che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolga di fatto le sue funzioni privo della necessaria formazione.

Viene, poi, aggiunta l'ipotesi della mancata nomina del medico competente, di cui all'art. 18, comma 1, lett. a)<sup>(8)</sup>. La sanzione del solo arresto viene invece mantenuta ove le violazioni sopra analizzate vengano realizzate in aziende a rischio imminente di infortunio<sup>(9)</sup>, ciò al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le

(1) La struttura normativa del Testo unico obbliga, infatti, nella maggior parte dei casi, il funzionario ispettivo ad applicare tante pene quanti sono i punti violati dell'allegato, a prescindere da qualsiasi omogeneità o disomogeneità della condotta illecita degli attori della sicurezza. Sulle caratteristiche e criticità dell'apparato sanzionatorio e processual-penalistico nel Tu, cfr. i contributi di P. Rausei, in M. Tiraboschi, (a cura di), *Il Testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, Giuffrè, Milano, 2008, 721-770.

(2) Art. 1, comma 2, lettera f) della legge n. 123/2007.

(3) La bozza inserisce un articolo 301-bis rubricato *Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione*.

(4) Lo strumento fu introdotto originariamente dal decreto legislativo n. 758/1994.

(5) La disposizione viene rubricata *ex novo Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo*. Scompare il riferimento ai componenti l'impresa familiare.

(6) Art. 55, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 81/2008.

(7) Art. 55, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 81/2008.

(8) Art. 55, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 81/2008.

(9) Art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

condotte criminose in oggetto, in contesti ambientali ad alto rischio infortunistico.

Viene eliminata, poi, l'originaria lett. c) perché di non facile declinazione sul piano operativo, e si estende la violazione all'ipotesi di mancata nomina del Rssp in virtù del principio di proporzionalità e progressività.

Una sanzione più lieve<sup>(10)</sup> viene costruita per le ipotesi di irregolarità parziali del documento di valutazione dei rischi<sup>(11)</sup>. Con lo stesso criterio di gradualità, si costruisce un comma 3-bis per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio.

Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale.

Altre rilevanti le modifiche afferenti il profilo sanzionatorio per i preposti<sup>(12)</sup>. Esse danno conto della natura generale e trasversale degli obblighi di tali soggetti rispetto a quelli dei datori di lavoro e dei dirigenti. Gli obblighi dei preposti, infatti, si esplicano, sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.

La proposta di modifica dell'articolo 56 è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni del Testo unico, si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19.

Di conseguenza, si elimina dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 56. Restano, tuttavia, specifiche e più elevate sanzioni, a carico dei preposti, all'interno dei titoli relativi all'esposizione a sostanze pericolose<sup>(13)</sup> ed agli agenti biologici<sup>(14)</sup>, settori connotati da pericoli e criticità più elevati.

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle sanzioni per i lavoratori, di cui all'art. 59. Anche per questi soggetti, infatti, gli obblighi si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale; segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.

Sul punto la proposta è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni del Testo unico, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse

sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Ne deriva l'eliminazione dalle parti speciali di ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'articolo 59. Tuttavia, con esclusivo riferimento al Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici, è stato ritenuto opportuno mantenere due fattispecie particolari, punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle generali, sempre in ragione della necessità di particolare responsabilizzazione dell'attore della sicurezza (il lavoratore) a fronte della peculiare gravità del rischio.

Altre modificate le sanzioni a carico di progettisti, installatori, fabbricanti e fornitori<sup>(15)</sup>, quelle per il medico competente<sup>(16)</sup> nonché quelle inerenti a: lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo<sup>(17)</sup>. Scompare il riferimento ai componenti l'impresa familiare.

Relativamente a queste ultime disposizioni, tuttavia, le modifiche si presentano più circoscritte e meno assorbenti rispetto a quanto prescritto in relazione ai lavoratori ed ai preposti.

### Sanzioni e titoli speciali

Con specifico riferimento al Titolo II, in materia di Luoghi di lavoro, viene inserita una integrazione in tema di sanzioni per il lavoratore, con l'introduzione di un comma 2 all'art. 69. Essa è diretta a colmare la lacuna del dettato normativo, attraverso la determinazione di un criterio preciso di determinazione della sanzione in caso di violazione di più precetti, mediante condotta omogenea dell'autore.

L'operazione, più volte ripetuta nello schema di decreto, tenta di agevolare gli organi ispettivi nella individuazione di un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati tecnici, con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee.

In tema di attrezzature di lavoro ed uso dei dispositivi di protezione individuale, di cui al Titolo III, si prevede<sup>(18)</sup> invece che le sanzioni possano essere irrogate sia nella forma della prescrizione che in quella della disposizione<sup>(19)</sup>, a seconda dei casi. In ogni caso viene fatto salvo il principio per il quale l'organo di vigilanza non può adottare provvedimenti che incidano sulle caratteristiche costruttive delle attrezzature di lavoro, ma unicamente provvedimenti che regolino, in coerenza con il vigente assetto normativo, l'utilizzo «in sicurezza» delle attrezzature di lavoro.

(10) Pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione, disciplinato all'articolo 301.

(11) Art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.

(12) Art. 56 del decreto legislativo n. 81/2008.

(13) Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo n. 81/2008.

(14) Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo n. 81/2008.

(15) Art. 57 del decreto legislativo n. 81/2008.

(16) Art. 58 del decreto legislativo n. 81/2008.

(17) Art. 60 del decreto legislativo n. 81/2008.

(18) Art. 70, del decreto legislativo n. 81/2008.

(19) Con l'inserimento dell'art. 302-bis.

Con più specifico riferimento agli obblighi concernenti l'uso di apparecchiature elettriche<sup>(20)</sup>, rilevano tre modifiche principali. La prima<sup>(21)</sup> afferisce la rimodulazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro. Essa è coerente con quanto già fatto, in generale, con la modifica dell'art. 59 sopra analizzata.

La seconda riguarda l'agevolazione degli organi ispettivi nella individuazione di un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati tecnici, mediante l'inserimento di due apposite disposizioni<sup>(22)</sup>. Ancora una volta si cerca di porre parametri di riferimento per la determinazione della sanzione a fronte di violazioni di più precetti realizzata a mezzo di una omogenea condotta illecita.

L'ultimo aspetto riguarda, invece, l'introduzione di una disposizione<sup>(23)</sup> specificamente dedicata alla individuazione di sanzioni a carico di noleggiatori e concedenti in uso.

Interamente rivisitato, non soltanto sotto il profilo sanzionatorio, il Titolo IV, inerente la tutela della salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Già all'indomani dell'approvazione del decreto legislativo n. 81/2008, invero, si era rilevata<sup>(24)</sup> la particolare ambiguità delle relative disposizioni, esasperata dalla pluralità delle figure soggettive coinvolte e dal non chiaro frazionamento di responsabilità tra le stesse<sup>(25)</sup>. Facile immaginare i riflessi penali e sanzionatori di una siffatta oscurità del testo normativo.

Le modifiche inerenti il profilo sostanziale e definitorio di tale titolo (vedi il contributo di Michele Tiraboschi che precede), vengono così simmetricamente accompagnate dalla modifica del quadro sanzionatorio per tutti gli attori: committenti e responsabili dei lavori<sup>(26)</sup>, coordinatori<sup>(27)</sup>, datori di lavoro e dirigenti<sup>(28)</sup> ed i lavoratori autonomi<sup>(29)</sup>, parallelamente a quanto accade nell'impianto generale della proposta di decreto.

Rilevante, nel suddetto titolo, l'introduzione di un articolo 157-bis che delinea un quadro sanzionatorio *ad hoc* per il progettista dell'opera, coerentemente con la più netta definizione delle figure soggettive e con il conferimento di maggiore autonomia sostanziale e funzionale del progettista rispetto al responsabile dei lavori<sup>(30)</sup>.

Interamente rimodulato l'impianto sanzionatorio per tutti gli altri titoli speciali. Si segnala, in particolare,

l'integrale riscrittura dell'art. 165 inerente le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti, in tema di segnaletica di sicurezza<sup>(31)</sup>. L'obiettivo è quello di creare un più certo collegamento tra la configurazione degli illeciti, l'applicazione delle sanzioni e l'operatività di quanto disposto dagli allegati tecnici (Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII), considerato l'ampio rinvio agli stessi in questa specifica materia.

Il medesimo fine è perseguito con la correzione dell'art. 178, inerente le sanzioni per datore di lavoro e dirigente, in tema di uso delle attrezzature munite di videotermini<sup>(32)</sup>, che opportunamente presenta più chiari rinvii al rispettivo allegato tecnico (Allegato XXXIV).

Altrei modificate le sanzioni in tema di movimentazione manuale dei carichi<sup>(33)</sup> e di esposizione ad agenti fisici<sup>(34)</sup>.

Più peculiari le modifiche/integrazioni del titolo IX, in tema di sostanze pericolose. Si segnala, in particolare, l'introduzione di un articolo 264-bis che, sulla scorta della tecnica regolatoria già impiegata per il divieto di assunzione in luoghi esposti ad agenti biologici nocivi<sup>(35)</sup>, parifica il Titolo IX al Titolo X, delineando una fattispecie potenzialmente azionabile da qualunque soggetto si trovi nel luogo di lavoro in cui siano presenti le suddette sostanze. L'art. 264-bis, parimenti rubricato *Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti*, testualmente recita «Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro.»<sup>(36)</sup>. La *ratio* della disposizione riposa, ancora una volta, sulle peculiari criticità dei processi produttivi che si svolgono in presenza di agenti cancerogeni e mutageni. Ne deriva, pertanto, un giustificato ampliamento del quadro dei possibili autori del fatto illecito. Altrei rilevante il mantenimento di sanzioni specifiche e più gravi per il preposto, di cui all'art. 263 e, di contro, l'abrogazione dell'art. 265, in tema di sanzioni per il lavoratore. La rimodulazione del carico sanzionatorio non ha mancato di investire il Titolo X, in tema di esposizione ad agenti biologici. Si sottolineano in particolare il mantenimento di sanzioni specifiche e più gravi in capo al preposto e al lavoratore<sup>(37)</sup> oltre al generale abbassamento del tetto sanzionatorio, coerente con l'impianto normativo fino ad ora tratteggiato.

(20) Titolo III, Capo III, del decreto legislativo n. 81/2008.

(21) Art. 87, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81/2008.

(22) Art. 87, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

(23) Art. 87, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2008.

(24) Cfr. il contributo di C.G. Catanoso, *Cantieri temporanei e mobili*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Il Testo unico ecc.*, cit., 629-638.

(25) Cfr. Cass. pen, sez. IV, n. 23090, del 10 giugno 2008, sulle responsabilità del committente e del responsabile dei lavori.

(26) Art. 157 del decreto legislativo n. 81/2008.

(27) Art. 158 del decreto legislativo n. 81/2008.

(28) Art. 159 ora rubricato *Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti*.

(29) Art. 160 ora rubricato *Sanzioni per i lavoratori autonomi*.

(30) Art. 89, comma 1, lett. c) ed i-ter), del decreto legislativo n. 81/2008.

(31) Titolo V, Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008.

(32) Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo n. 81/2008.

(33) Titolo VI, Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008.

(34) Titolo VIII, Capo VI, del decreto legislativo n. 81/2008.

(35) Art. 286 del decreto legislativo n. 81/2008.

(36) L'art. 238, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, fa riferimento al divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici, nelle aree di lavoro cosiddette predeterminate.

(37) Artt. 283 e 285 del decreto legislativo n. 81/2008.

Parimenti rimodulate le sanzioni<sup>(38)</sup> per datori e dirigenti, nella protezione da atmosfere esplosive, di cui al Titolo XI.

La bozza di decreto, poi, ha il merito di correggere i molteplici errori materiali disseminati nell'intero *corpus* normativo e negli allegati tecnici che, di fatto, incidono sulla definizione dell'apparato punitivo, sotto il profilo della esatta ricostruzione del precetto e sotto quello ancor più delicato della individuazione della fonte sanzionatoria. Si veda, in proposito, l'integrale sostituzione degli Allegati IV, V e VI nonché la correzione delle ipotesi di reato di cui ai Titoli V, VI, VII, IX e X.

### L'entità delle sanzioni

Quanto alla misura degli aumenti, la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, mentre l'ammenda (singolarmente o in alternativa all'arresto) è stata aumentata, previo arrotondamento, rispetto alla situazione previgente al Testo unico in misura tendenzialmente pari - quando non superiore - alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto.

L'aumento dei livelli delle ammende, realizzatosi per mezzo del decreto legislativo n. 81/2008, supera di molto l'incremento dei prezzi al consumo per impiegati ed operai relativo al periodo tra gennaio 1995 («primo» anno di vigenza del Dlgs n. 626/1994) e gennaio 2008 (ultimo mese per il quale sono disponibili dati Istat consolidati) che è pari al 36,3%.

Sulla scorta di tale valutazione, il decreto propone la complessiva rivisitazione dell'entità delle sanzioni. Ciò al fine di rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all'aumento dei prezzi al consumo, verificato su base Istat, dal 1994 ad oggi<sup>(39)</sup>.

La più grave delle omissioni previste dal decreto legislativo n. 626/1994 (omessa valutazione dei rischi) era sanzionata nel 1994 con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 a 4.131 euro. La stessa viene ora punita, nel correttivo, con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Dette misure, poi, non sono state aumentate del 36% ma circa del 50%, in modo che risultino congrue anche per i prossimi anni.

Il correttivo, inoltre, individua l'ammontare del massimo dell'ammenda, rendendo operativo il meccanismo di cui al decreto legislativo n. 758/1994, che ammette il soggetto obbligato a pagare il quarto del massimo dell'ammenda.

Tale metodo - ancorato a criteri oggettivi - è stato seguito per la riscrittura di ogni disposizione di natura

sanzionatoria inserita nella bozza di articolato, tanto nel Titolo I quanto nei titoli speciali.

Il provvedimento introduce, infine, un meccanismo di adattamento automatico dell'ammontare delle ammende in forza dell'aumento degli indici Istat, su base quinquennale. Ciò rende più dinamico l'apparato sanzionatorio e, al contempo, costante la afflittività della ammenda<sup>(40)</sup>.

### La rivisitazione del sistema processual penalistico e il potere di disposizione

Alcune proposte di modifica toccano le disposizioni in materia penale e di procedura penale, di cui al Titolo XII.

Si segnala anzitutto l'inserimento dell'art. 301-*bis*, rubricato *Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione*. La disposizione testualmente recita «In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo». Si dà così seguito al principio della legge delega di favorire e snellire il ricorso a meccanismi di regolarizzazione, a fronte degli illeciti di minor gravità.

Ne consegue l'applicazione del citato decreto legislativo n. 758/1994 anche agli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore, che ottempera e regolarizza la propria situazione di inosservanza, la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo pagando una somma pari al minimo edittale.

In ragione dei problemi interpretativi ed applicativi che ha suscitato, l'articolo 302<sup>(41)</sup> viene riscritto e sostituito da un più semplice meccanismo operativo.

Di particolare rilievo è poi l'introduzione dell'articolo 302-*bis*<sup>(42)</sup> per la valorizzazione dello strumento della disposizione<sup>(43)</sup>, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'integrazione corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell'impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l'approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio. L'inserimento di tale disposizione rappresenta uno degli elementi-chiave della strategia volta al superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva ed alla valorizzazione della prevenzione primaria. Essa favorisce, infatti, la scelta dell'imprenditore a favore delle norme tecniche e delle buone prassi, quali strumenti dinamici, a dispetto di quelli rigidi delle previsioni normative (si veda il contributo di Michele Tiraboschi che precede). Essa, inoltre, si pone in linea con la legge delega<sup>(44)</sup> che

(38) Art. 197 del decreto legislativo n. 81/2008.

(39) Cfr. il comunicato stampa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (in [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

(40) Cfr. il comunicato stampa del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (in [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

(41) Rubricato *Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto*.

(42) Rubricato *Potere di disposizione*.

(43) Istituto disciplinato nel Dpr n. 520/1955 e nel decreto legislativo n. 124/2004.

(44) Art. 1, comma 2, lett. l) della legge n. 123/2007.

espressamente prevede, tra i principi ed i criteri direttivi, la «valorizzazione (...) su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente».

Si propone, infine, l'abrogazione dell'articolo 303, in tema di circostanze attenuanti, a seguito della rilevanza, nei primi mesi di applicazione, della sua difficile operatività.

### Le modifiche «mediate» dell'apparato sanzionatorio

Sotto un profilo penalistico sostanziale, e quindi mediamente processuale e sanzionatorio, si segnalano poi due importanti novità.

La prima è rappresentata dall'introduzione di un articolo 15-bis, rubricato Obbligo di impedimento. La disposizione mira a chiarire in modo molto articolato le condizioni di operatività della equivalenza tra il non impedimento dell'evento delittuoso e la determinazione dello stesso.

Il comma 2, inoltre, offre ulteriori elementi pratici per il

trasferimento degli obblighi connessi alle posizioni di garanzia<sup>(45)</sup>.

Strettamente correlate, le modifiche dell'art. 16, in tema di delega di funzioni. Il comma 3, secondo periodo, sarebbe sostituito dal seguente «L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4», ove il precedente capoverso contempla l'obbligo di vigilanza, in capo al datore, sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obiettivo pare quello di rendere vincolante, e non più meramente facoltativo, per il datore di lavoro, il meccanismo di controllo sull'operato del delegato, alla stregua di quanto previsto in tema di modelli di organizzazione e gestione (vedi il contributo di Michele Tiraboschi che precede). La modifica così formulata potrebbe consolidare l'idea per cui la delega di funzioni rappresenti un'ipotesi di modello idoneo ad esplicare l'efficacia esimente di cui al decreto legislativo n. 231/2001<sup>(46)</sup>.

È facile immaginare i potenziali riflessi processuali e probatori, oltre che mediamente sanzionatori, delle suddette disposizioni, dato che esse mirano ad un più preciso riassetto delle posizioni di garanzia e delle responsabilità ad esse correlate.

Tabella sintetica delle principali novità dell'apparato sanzionatorio

Soggetti	Sanzioni	Condotte
<b>Disposizioni generali</b>		
Datori di lavoro	Arresto da 36 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata valutazione del rischio; <input type="checkbox"/> Mancata nomina del Rspg; <input type="checkbox"/> Mancata nomina del medico competente; <input type="checkbox"/> Mancata frequenza del corso di formazione da parte dei datori che svolgano il ruolo di Rspg.
	Arresto da 4 a 8 mesi	<input type="checkbox"/> Se le violazioni precedenti riguardano attività che espongono a rischi biologici, cancerogeni, mutageni e ad amianto con pericolo di esplosione.
Datori di lavoro e dirigenti	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro	<input type="checkbox"/> Mancata consegna al Rls del documento di sicurezza; <input type="checkbox"/> Mancata organizzazione dell'emergenza.
	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro	<input type="checkbox"/> Mancata verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.
	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro	<input type="checkbox"/> Mancata osservanza di obblighi nell'affidare compiti a lavoratori in materia di sicurezza, nell'effettuare la formazione e l'informazione e nel predisporre le misure di emergenza e antincendio.
Preposti	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro	<input type="checkbox"/> Mancata vigilanza e verifica dell'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori.
Fabbricanti e fornitori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro	<input type="checkbox"/> Fabbricazione e fornitura di attrezzature, impianti e dispositivi non rispondenti a norme di legge.
Medico competente	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro	<input type="checkbox"/> Mancata collaborazione con il datore e con il Spp nella valutazione dei rischi.
Lavoratori	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro	<input type="checkbox"/> Mancata osservanza di disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza.
<b>Cantieristica edilizia</b>		
Committente e responsabili dei lavori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata individuazione nel progetto di durata e fasi di lavoro; <input type="checkbox"/> Mancata designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione.

(45) Cfr. la recentissima Cass. pen., sez. IV, n. 4123 del 28 gennaio 2009, in tema di delega di funzioni e causalità omissiva (in *Guida al Lavoro* n. 14/2009, pag. 38).

(46) Cfr. il contributo di A. Russo, *La delega di funzioni*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Il Testo unico ecc.*, cit., 217-226.

Soggetti	Sanzioni	Condotte
Progettista dell'opera	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata previsione nel progetto di durata o fasi di lavoro ai fini della pianificazione della sicurezza.
Datori di lavoro e dirigenti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata adozione delle misure dell'Allegato XIII (inerente la logistica di cantiere).
	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 8.000 euro	<input type="checkbox"/> Violazioni relative ad attività pericolose di cui all'Allegato XI.
Lavoratori autonomi	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro	<input type="checkbox"/> Mancata effettuazione del Psc.
<b>Luoghi di lavoro esposti a rischi da agenti fisici e sostanze pericolose</b>		
Datori di lavoro e dirigenti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, vibrazioni meccaniche e campi elettromagnetici.
Medico competente	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro	<input type="checkbox"/> Mancata effettuazione o non corretta effettuazione della sorveglianza sanitaria; <input type="checkbox"/> Mancata istituzione della cartella sanitaria.
Datori di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Valutazione dei rischi priva di alcuni contenuti inerenti le specifiche esposizioni.
Chiunque	Sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro	<input type="checkbox"/> Violazione del divieto di assunzione in luoghi esposti.
<b>Luoghi di lavoro esposti a rischio biologico</b>		
Datori di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata considerazione, nella valutazione del rischio, delle caratteristiche dell'agente biologico pericoloso.
	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata richiesta al Ministero per l'utilizzo di determinati agenti biologici (gruppo 4); <input type="checkbox"/> Mancata informazione al Ministero della salute sull'uso di un nuovo agente biologico del gruppo 4; <input type="checkbox"/> Mancata integrazione del documento di valutazione dei rischi con elementi specifici.
Datori di lavoro e dirigenti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	<input type="checkbox"/> Mancata applicazione dei principi di buona prassi e delle misure preventive e protettive specifiche; <input type="checkbox"/> Violazione degli obblighi inerenti la dotazione dei lavoratori di idonei servizi sanitari, indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale; <input type="checkbox"/> Mancata osservanza procedure di decontaminazione ed eliminazione dei rifiuti pericolosi e mancata osservanza dell'Allegato XLVII; <input type="checkbox"/> Mancata adozione di specifiche misure per osservatori e stabulari; <input type="checkbox"/> Mancata adozione di misure specifiche per i processi industriali; <input type="checkbox"/> Mancato rispetto delle procedure di formazione e informazione; <input type="checkbox"/> Inosservanza di misure di protezione e controllo; <input type="checkbox"/> Scorretta o mancata compilazione dei registri degli esposti e degli eventi accidentali e mancata adozione di idonee misure verso i lavoratori iscritti.
	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro	<input type="checkbox"/> Violazione degli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza dell'uso delle sostanze di cui ai gruppi 2 e 3; <input type="checkbox"/> Mancata informazione degli organi di vigilanza in merito agli eventi verificatisi.
	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro	<input type="checkbox"/> Violazione degli obblighi di aggiornamento e corretta tenuta dei registri degli eventi e degli infortuni.
Preposti	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro	<input type="checkbox"/> Mancata o incompleta valutazione dei rischi; <input type="checkbox"/> Mancata attuazione di misure organizzative e procedurali; <input type="checkbox"/> Mancata osservanza di procedure di decontaminazione e mancata osservanza dell'Allegato XLVII; <input type="checkbox"/> Mancata adozione di misure specifiche per stabulari e lavoratori; <input type="checkbox"/> Mancata adozione di misure specifiche per i processi industriali; <input type="checkbox"/> Violazione degli obblighi di formazione e informazione.
Medico competente	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro	<input type="checkbox"/> Mancata informazione del datore di lavoro sulle anomalie riscontrate negli accertamenti sanitari.
Lavoratori	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 euro	<input type="checkbox"/> Mancata segnalazione degli infortuni.
	Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro	<input type="checkbox"/> Mancato abbandono delle zone esposte in caso di incidente e mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.
Chiunque	Sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 400 euro	<input type="checkbox"/> Violazione del divieto di assunzione in luoghi esposti.